

ABOLIZIONE del MECCANISMO del CREDITO d'IMPOSTA sui DIVIDENDI

*Nel disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale,
al fine di limitare l'effetto di doppia imposizione,
è prevista una parziale detassazione dei dividendi*

di Giuseppe Rebecca ed Enrico Zanetti

PREMESSA

Come è noto, l'attuale Esecutivo sta portando avanti un progetto mirato ad una radicale riforma del sistema fiscale italiano.

Tale riforma sarà poi attuata mediante l'emanazione di più decreti legislativi da parte del Governo.

Allo stato attuale, il disegno di "legge delega" (AC 2144 – AS 1396), approvato dalla Camera dei Deputati lo scorso 8 Maggio 2002, è in attesa di approvazione da parte del Senato. Inizialmente tale l'approvazione era prevista ancora per Luglio, ma questioni di calendario dei lavori e la avvertita necessità di ulteriori approfondimenti hanno fatto slittare i tempi, che ora si stimano per fine settembre. L'entrata in vigore a questo punto è prevista dal 2004.

Una delle principali direttrici del progetto di riforma del sistema fiscale riguarda senza dubbio l'imposizione sui redditi⁽¹⁾, ed in questo ambito è completamente rivista la tassazione dei dividendi.

ABOLIZIONE del CREDITO d'IMPOSTA sui DIVIDENDI

Uno degli aspetti più rilevanti della riforma dell'imposizione diretta consiste nella prevista abolizione del meccanismo del credito di imposta sui dividendi.

Tale aspetto è chiaramente foriero di conseguenze sia con riferimento agli enti commerciali sia con riguardo agli altri soggetti.

Al fine di limitare il conseguente effetto di doppia imposizione sugli utili societari derivante da tale scelta, è prevista una parziale detassazione dei dividendi, stabilendo tuttavia soglie e modalità diverse a seconda che si tratti di dividendi:

- conseguiti da società di capitali ed enti commerciali;
- conseguiti da altri soggetti nell'esercizio dell'attività

di impresa;

- conseguiti da altri soggetti al di fuori dell'ambito dell'attività di impresa.

Società di capitali ed enti commerciali

In considerazione dell'abolizione del meccanismo del credito di imposta, l'art. 4 co. 1 lett. d) del disegno di legge delega prevede la **non imponibilità** dei dividendi nel reddito di impresa degli enti commerciali in misura pari al **95% degli utili** distribuiti da società con personalità giuridica (sia residenti che non residenti).

La disposizione trova applicazione anche alle distribuzioni effettuate in sede di liquidazione.

In sostanza, la legge delega prevede l'estensione generalizzata del regime fiscale attualmente operante per i soli dividendi erogati da società residenti nell'Unione europea nel rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 96-bis del DPR 917/86.

Resta ferma l'esclusione dal predetto regime di non imponibilità al 95% per i dividendi provenienti da soggetti localizzati nei Paesi a fiscalità privilegiata di cui all'art. 127-bis del DPR 917/86 (a meno che ricorrano le cause di disapplicazione della disciplina CFC).

Altri soggetti nell'esercizio di attività di impresa

Per quanto concerne i **componenti positivi di reddito** di impresa costituiti da dividendi e plusvalenze da partecipazioni conseguiti nell'esercizio di attività di impresa da soggetti diversi dagli enti commerciali⁽²⁾, viene espressamente stabilita una **parziale non imponibilità** (con simmetrica parziale indeducibilità delle minusvalenze e degli altri componenti negativi afferenti le predette partecipazioni).

⁽¹⁾ A tale proposito l'attuale dicotomia "soggetti IRPEF" – "soggetti IRPEG" viene sostituita da quella "società di capitali ed enti commerciali equiparati" – "altri soggetti", per effetto della previsione della lett. a) dell'art. 3 co. 1, in base al quale gli enti non commerciali (attualmente soggetti a IRPEG) avranno un regime di tassazione ai fini delle imposte sul reddito omologo a quello applicabile alle persone fisiche.

⁽²⁾ Ossia persone fisiche, società di persone ed enti non commerciali.

A tale proposito, si evidenzia che:

- a differenza di quanto detto relativamente agli enti commerciali (non imponibilità dei dividendi al 95%), la legge delega non quantifica la soglia di non imponibilità;
- a differenza di quanto si dirà con riferimento ai dividendi su partecipazioni realizzate al di fuori del reddito di impresa, la parziale non imponibilità viene prevista non solo sui componenti positivi derivanti da partecipazioni qualificate, ma anche su quelli derivanti da partecipazioni non qualificate (per i quali, del resto, non si rende esperibile il regime di imposizione sostitutiva al 12,5%).

Altri soggetti al di fuori dell'esercizio di attività di impresa

Per quanto concerne la tassazione dei dividendi su partecipazioni realizzate al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa, la riforma distingue a seconda che essi derivino:

- da partecipazioni qualificate;
- da partecipazioni non qualificate.

Partecipazioni qualificate

Per i dividendi che derivano da partecipazioni qualificate viene prevista:

- una parziale non imponibilità, in misura da definirsi;
- la confluenza nel reddito complessivo, con conseguente applicazione sulla parte imponibile delle aliquote progressive del 23% o del 33%.

Partecipazioni non qualificate

Per i dividendi che derivano da partecipazioni non qualificate viene prevista:

- l'integrale imponibilità (almeno così sembra);
- la tassazione sulla base dell'imposta sostitutiva del 12,5% prevista per i redditi di natura finanziaria.

DIVIDENDI - TABELLA RIEPILOGATIVA TRATTAMENTO

Soggetti			Nuovo regime fiscale
<u>Società di capitali ed Enti commerciali</u>			Non imponibili per il 95% Il restante 5% confluisce come componente positivo imponibile nel reddito di impresa
<u>Altri soggetti</u>	Dividendi percepiti nel reddito di impresa		Parzialmente non imponibili (soglia da definirsi) La parte imponibile confluisce come componente positivo imponibile nel reddito di impresa
	Dividendi non percepiti nel reddito di impresa	Derivanti da partecipazioni qualificate	Parzialmente non imponibili (soglia da definirsi). La parte imponibile confluisce come redditi di capitale nel reddito complessivo
		Derivanti da partecipazioni non qualificate	Integralmente imponibili Soggetti ad imposta sostitutiva del 12,5%

PRIME CONSIDERAZIONI

Fatta eccezione per i dividendi conseguiti al di fuori dal reddito di impresa e derivanti da partecipazioni non qualificate, assoggettati al regime di imposizione sostitutiva con aliquota del 12,5%, in tutti gli altri casi viene prevista la tassazione con aliquota ordinaria dei dividendi nell'ambito del reddito complessivo del contribuente, previo il riconoscimento di una quota non imponibile al fine di ridurre, come

evidenziato dallo stesso testo normativo, i fenomeni di doppia imposizione economica conseguenti all'abolizione del meccanismo del credito di imposta.

La prima domanda che ci si pone è se il nuovo meccanismo sia migliorativo o peggiorativo per i contribuenti, rispetto al regime attuale e ciò, comunque, prescindendo da considerazioni sulla prevedibile diversa entità dell'utile conseguibile, proprio in considerazione degli effetti delle nuove norme.

In linea generale l'effetto dell'abolizione del meccanismo del credito di imposta dovrebbe assumere valenza B per il contribuente, nonostante la contestuale riduzione delle aliquote Irpef, salvo che la soglia di non imponibilità venga fissata su valori assai elevati (vicini al livello previsto per gli enti commerciali).

Dividendi conseguiti al di fuori dell'attività di impresa

Venendo ai dividendi conseguiti al di fuori di un'attività di impresa, per quanto concerne quelli derivanti da partecipazioni qualificate vale quanto evidenziato in precedenza con riferimento ai dividendi percepiti nell'ambito del reddito di impresa da soggetti diversi dagli enti commerciali.

Anche in questo caso, infatti, la natura migliorativa o (più facilmente) peggiorativa dell'effetto del progetto di riforma dipende, oltre che dall'aliquota marginale del contribuente, dalla soglia di non imponibilità che per ora il disegno di legge non individua.

Senza altri peggiorativi, invece, gli effetti sui dividendi percepiti non nell'esercizio di un'attività di impresa e derivanti da partecipazioni non qualificate, posto che per questi ultimi la riforma prevede l'abolizione della tassazione ordinaria nell'ambito del reddito complessivo del contribuente (con riconoscimento del credito di imposta eventualmente spettante), passando al regime unico della tassazione sostitutiva con aliquota del 12,5% sull'intero dividendo percepito (ossia senza la previsione di soglie di non imponibilità).

Clausola di salvaguardia

Posto che, come evidenziato, nella maggioranza dei casi gli effetti della riforma della tassazione dei dividendi percepiti dai soggetti diversi dagli enti commerciali appaiono peggiorativi per i contribuenti, è lecito chiedersi in quale modo è destinata ad operare la clausola di salvaguardia prevista, proprio con riferimento a tali soggetti, dalla lettera e) dell'art. 3 co. 1 del disegno di legge delega, in base alla quale dovrebbe essere previsto che dalle disposizioni post riforma, a parità di condizioni, debba risultare per il contribuente sempre un livello complessivo di imposizione sui redditi più favorevole o neutrale rispetto al regime attuale, mai peggiorativo.

Le difficoltà insite nella concreta verifica dell'operatività

della clausola di salvaguardia derivano anzitutto dal fatto che, con riferimento alla tassazione dei dividendi, l'effetto peggiorativo è generalmente diretta conseguenza dell'abolizione del meccanismo del credito di imposta, nel senso che laddove nella vigenza dell'attuale disciplina tale credito non accompagnasse comunque in tutto o in parte i dividendi (ad esempio per incapienza dei "canestri di imposta" della società erogante), la nuova disciplina potrebbe rivelarsi più favorevole per il contribuente.

Ecco quindi che, nella verifica dell'eventuale applicabilità della clausola di salvaguardia, non si potrebbe prescindere da considerazioni circa il credito di imposta che sarebbe teoricamente spettato sui dividendi percepiti, alla luce dei "canestri" ancora disponibili in capo alla società erogante alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Si pensi ad esempio ad una società che distribuisce a un socio persona fisica con partecipazione del 50% (quindi qualificata) dividendi per 100:

- prima dell'entrata in vigore della riforma l'aliquota marginale del socio è pari al 45% (anno 2001).
- dopo l'entrata in vigore della riforma l'aliquota marginale del socio è pari al 33%.

A prima vista l'effetto della riforma sembrerebbe sicuramente migliorativo, grazie alla sensibile riduzione dell'aliquota marginale.

Tuttavia, per valutare correttamente l'impatto della nuova disciplina bisogna verificare se sui dividendi, nel regime ante riforma, sarebbe spettato il credito di imposta sui dividendi, come di norma accade.

Nel caso in cui risultasse che i dividendi sarebbero stati assistiti da credito di imposta pieno nella misura del 56,25%, avendo la società erogante capienza di imposte nell'apposito "canestro", gli effetti della riforma, da positivi, potrebbero assumere un connotato negativo per il socio percipiente, con conseguente applicabilità, a questo punto, della clausola di salvaguardia.

Utilizzando i dati sopra riportati, l'effetto diverrebbe negativo nel caso in cui il nuovo regime stabilisse la prospettata quota non imponibile dei dividendi in misura inferiore al 57,39% (oppure 61,13% nel caso in cui l'aliquota marginale di riferimento sia pari al 23%).

Infatti, ipotizzando che la parte non imponibile dei dividendi venga stabilita in misura pari al 50% del loro ammontare:

- ante riforma il socio avrebbe avuto un carico fiscale pari a: $(100 + 56,25) \times 0,45\% - 56,25 = 14,06$;

*Analisi
degli effetti
peggiorativi
o migliorativi
per il contribuente*

RIEPILOGO delle CONSIDERAZIONI FORMULATE

<p>Effetti della riforma sui percettori dei dividendi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • se il dividendo non sarebbe stato comunque accompagnato dal credito di imposta (incapienza dei “canestri” della società erogante), l’effetto della riforma per il percipiente è migliorativo; • se il dividendo sarebbe stato accompagnato dal credito di imposta, come di norma accade, l’effetto della riforma per il percipiente è: <ul style="list-style-type: none"> - peggiorativo, ma in misura contenuta, se il percipiente è una società di capitali o ente commerciale; - generalmente peggiorativo, se il percipiente è un soggetto diverso da un ente commerciale che consegue il dividendo nell’ambito di un’attività di impresa; - generalmente peggiorativo, se il percipiente è un soggetto diverso da un ente commerciale che consegue il dividendo al di fuori di un’attività di impresa e il dividendo deriva dal possesso di una partecipazione qualificata; - sicuramente peggiorativo, se il percipiente è un soggetto diverso da un ente commerciale che consegue il dividendo al di fuori di un’attività di impresa e il dividendo deriva dal possesso di una partecipazione non qualificata.
<p>Clausola di salvaguardia</p>	<p>Il disegno di legge delega prevede una norma di salvaguardia la cui finalità è quella di garantire che, a seguito della riforma, i contribuenti assoggettati alla nuova imposta sul reddito (persone fisiche, enti non commerciali, società di persone e assimilati) non paghino complessivamente più imposta di quanto sono tenuti a versare nella vigenza dell’attuale disciplina.</p> <p>L’assenza di una disciplina transitoria che faccia salvi i “diritti acquisiti”, ossia consenta ai contribuenti di beneficiare dei crediti di imposta sui dividendi che trovano copertura nei “canestri” esistenti nei bilanci delle società alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, con ciò rimuovendo a priori qualsiasi possibile effetto peggiorativo in ordine al regime di tassazione dei dividendi, genera non poche perplessità in ordine all’effettività della clausola di salvaguardia, posto che la struttura dell’attuale regime di tassazione dei dividendi rende pressoché impossibile un reale controllo del gettito a livello di aggregati di sistema tra il periodo “ante” e “post” riforma.</p>
<p>Disciplina transitoria</p>	<p>L’assenza di una disciplina transitoria dei “canestri di imposta” disponibili alla data di entrata in vigore della nuova disciplina potrebbe venire opportunamente corretta mediante la previsione di una norma che consenta, previo pagamento di un’imposta sostitutiva da parte delle società, l’affrancamento delle riserve di utili accantonate nei bilanci delle società fino alla predetta data.</p> <p>Tale procedura di affrancamento risulterebbe tuttavia più opportuna se connotata da un carattere facoltativo per le società, piuttosto che obbligatorio.</p>

- post riforma il socio si ritroverebbe con un carico fiscale pari a: $(100 - 50) \times 33\% = 16,50$.⁽⁵⁾

D'altro canto, il dato della capienza dei "canestri" ancora disponibili alla data di entrata in vigore della riforma non potrebbe restare cristallizzato nel tempo, ma dovrebbe essere gradualmente aggiornato con gli ammontari di crediti di imposta "teorici", utilizzati nella verifica degli estremi per l'applicazione delle clausole di salvaguardia in occasione di distribuzioni successive all'entrata in vigore della nuova disciplina, ma antecedenti alla distribuzione di riferimento.

Un quadro senz'altro problematico, impossibile da gestire a livello di aggregati macroeconomici, per una puntuale verifica dell'effettiva operatività della clausola di salvaguardia.

In quest'ottica l'assenza di una disciplina transitoria per la tassazione dei dividendi appare una vera e propria carenza del disegno di legge posto che la previsione di una disciplina che consenta di passare al nuovo regime facendo salvi i diritti acquisiti (ossia i "canestri d'imposta" esistenti nei bilanci delle società) costituirebbe la soluzione più semplice e logica per garantire i percettori dei dividendi da possibili effetti peggiorativi.⁽⁶⁾

ASSENZA di DISCIPLINA TRANSITORIA

Uno degli aspetti più controversi del progetto di riforma è rappresentato proprio dalla mancata previsione di una disciplina transitoria che consenta il recupero degli ammontari evidenziati nei "canestri di imposta" delle società al momento di entrata in vigore della nuova disciplina.

Stante l'attuale formulazione del disegno di legge, infatti, tali riserve di imposte sembrerebbero destinate ad essere irrimediabilmente perdute, con evidente danno (per altro ingiustificato) nei confronti dei soci di quelle società che hanno, scelto in questi anni, di non distribuire gli utili reinvestendoli in azienda.

Tra le soluzioni possibili (che consentano a un tempo la rimozione di questa ingiustizia, senza tuttavia generare doppi regimi paralleli con conseguenti farraginose memorizzazioni nel bilancio delle società eroganti) sono state proposte l'intassabilità piena dei dividendi fino a esaurimento dei "canestri" esistenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, oppure l'affrancamento delle riserve di utili accantonate fino all'entrata in vigore della riforma mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ridotta.⁽⁷⁾

Tra le due possibili soluzioni la seconda potrebbe incontrare maggiori consensi, in quanto coniugherebbe le esigenze di semplicità del sistema e di tutela dei "diritti acquisiti" (in termini di canestri di imposta disponibili) alla data di entrata in vigore della riforma con la possibilità per lo Stato di incassare il gettito dell'imposta sostitutiva da versare per ottenere l'affrancamento delle riserve di utili accantonate nella vigenza dell'attuale disciplina.

D'altro canto è opportuno osservare che il pagamento dell'imposta sostitutiva, per quanto sulla base di un'aliquota estremamente ridotta (si ipotizza compresa tra il 2% e il 5% degli utili da affrancare, sulla scorta di quanto a suo tempo verificatosi in ordine all'affrancamento delle riserve soggette al meccanismo della maggiorazione di conguaglio), costituirebbe un effettivo vantaggio solo in contesti societari caratterizzati da una prevalente partecipazione al capitale da parte di soggetti diversi da enti commerciali, posto che (come si è evidenziato in precedenza) l'effetto peggiorativo della riforma per gli enti commerciali che percepiscono dividendi, in termini di maggiori imposte dovute, si attesta su valori di poco superiori all'1% dei dividendi percepiti.

Da questo punto di vista, dunque, sembrerebbe corretto impostare l'istituto dell'affrancamento in una logica volontaristica e non obbligatoria, lasciando libere di affrancare le riserve di utili le società che lo desiderano (previo versamento dell'imposta sostitutiva) e lasciando del pari libere di non avvalersene (con conseguente perdita dei "canestri di imposta" ancora disponibili) le società che non ritenessero di procedere in tal senso.

⁽⁵⁾ La parità teorica, come detto, si avrebbe, nel caso specifico, con una quota di non imponibilità pari al 57,39% ($100 - 57,39 = 42,61 * 33\% = 14,06$)

⁽⁶⁾ Si deve altresì segnalare anche la previsione di cui all'art. 9 comma 5, parte finale, che così prevede: "Apposita normativa transitoria esclude rì inasprimenti fiscali, rispetto a regimi fiscali garantiti dalla legislazione pregressa".

E' difficile dare una corretta interpretazione alla previsione, posto che si riferisce a regimi fiscali e non a singole disposizioni. Certo è che l'odierno sistema di tassazione dei dividendi può essere definito proprio un regime fiscale, ed ecco quindi che anche questa norma parebbe applicabile. Evidenti sono peraltro le difficoltà pratiche di attuazione, ma queste sono cose diverse.

Su questo punto, la relazione ministeriale tace.

⁽⁷⁾ G. Maisto, "La delega trascura ancora consolidamento e controlli", *Il Sole 24 Ore* del 17.7.2002, pag. 20.